

COMUNE DI CANOLO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO FINANZIARIO

Canolo 12/03/2024

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024-2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024 - 2026** è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 al **31 dicembre 2023**, ma con il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2023 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 da parte degli enti locali al **15 marzo 2024**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 30/12/2023), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	76.404,56 al netto della quota di alimentazione fondo solidarietà comunale		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	71.475,28 al netto della quota di alimentazione fondo solidarietà comunale		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	La previsione è coerente con le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 160/2019 e nella legge n. 178/2020.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Le aliquote sono state confermate uguali al 2023.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna agevolazione aggiuntiva è prevista, agevolazioni e detrazioni previste per Legge.		

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Nessuna</i>
Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha riscritto la disciplina IMU per l'abitazione principale. Il Supremo Organo, infatti, dopo aver rilevato il contrasto della legislazione vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme IMU sull'abitazione principale, "riscrivendole" in maniera costituzionalmente orientata, sottolineando che il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini dell'esenzione. Pertanto, anche i coniugi non legalmente separati, con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi, devono poter usufruire dell'agevolazione in entrambe le abitazioni, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	154.875,88		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	154.919,17		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	156.874,00	156.874,00	156.874,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<i>La previsione è coerente con le disposizioni in materia di TARI eventuali variazioni saranno effettuate in base a modifiche legislative intervenute.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe saranno adeguate alle variazioni intervenute (PEF, variazioni nuclei familiari ecc.)		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Riduzione prevista per le abitazioni non servite,</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Riduzione prevista per abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg all'anno solare</i>		
Altre considerazioni	NOTA BENE: Fino all'approvazione delle tariffe per il 2024, la previsione dell'entrata TARI può essere inserita tenendo conto della quadratura con dei costi complessivi aggiornati al 2024 - 2026, fermo restando il valore delle entrate da tariffa compatibile con il limite massimo già fissato dal PEF 2022 - 2025 nella sua versione rivista nel 2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	<i>10.438,01 accertamento utilizzato in base alla media storica</i>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	<i>11.142,59 accertamento utilizzato in base alla media storica</i>		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026

	26.500,00	30.000,00	30.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Aliquota aumentata - prevista aliquota unica allo 0,6% con delibera CC n. 25 del 28/12/2023		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno		
Altre considerazioni	NOTA BENE: Il recente decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023). Senza dubbio uno degli interventi principali è la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef, da utilizzare per il calcolo dell'imposta lorda. Per il solo anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l'aliquota del 23%. Contestualmente è stata innalzata la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati (per i redditi fino a 15.000 euro), allineandola a quella dei redditi da pensione. Inoltre, tra l'altro, sono state ridotte, nella misura di 260 euro, le detrazioni d'imposta spettanti per il 19% in relazione ad alcuni oneri, per chi ha redditi superiori a 50.000 euro. Per gli enti locali è senza dubbio di interesse l'articolo 3 del decreto, il quale, ai commi 3 e 4, si occupa degli effetti della riforma dell'IRPEF sull'addizionale comunale. L'accorpamento degli scaglioni di aliquote interessa principalmente i comuni che avevano deliberato aliquote dell'addizionale differenziate. Secondo quanto previsto dalla legge (articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011), nel caso di adozione di una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale. Pertanto, la modifica degli scaglioni IRPEF nazionali costringe i comuni, che hanno previsto aliquote differenziate nel 2023, ad adattare la differenziazione a quella nuova prevista per il 2024. Tale particolarità non sussiste per il Comune di Canolo in quanto ha adottato una aliquota unica.		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	5.321,79		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	5.549,14		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	5.600,00	5.300,00	5.300,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi		

	pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	La previsione è coerente con le disposizioni in materia di Canone Unico contenute nella legge L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Le agevolazione sono quelle previste dalla Legge L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847</i>
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Canolo ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n.3 in data 22/04/2021. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Dal recupero evasione tributaria per l'anno 2024, viene prevista una somma pari ad Euro 3.500,00 ricavabile dal recupero evasione ICI anni precedenti (da ruoli coattivi) ed una somma pari ad Euro 35.000,00 ricavabile dal recupero evasione IMU da accertamenti e ruoli coattivi.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale anno 2024 è stato previsto per come pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno sezione Finanza Locale alla data del 5/03/2024.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Considerato il mancato gettito degli anni precedenti (mancata presenza di personale di polizia municipale) la cifra prevista è pari ad Euro 516,00 e totalmente destinata ad appositi capitoli di spesa per come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 05/03/2024.

Altre entrate di particolare rilevanza

Viene prevista una entrata relativa alla vendita di taglio legna Bosco Comunale.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024-2026 si è tenuto conto dell'aumento dei costi della fornitura di carburante, energia elettrica e gas;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- incremento importo IVC 2024 di cui Legge di Bilancio n. 213 del 30 dicembre 2023 art. 1 comma 28, che determina un incremento dell'aggregato spese di personale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Codifica	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
1.01.01.61.001	Tassa rifiuti	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
1.01.01.06.001	I.M.U.	NO	Non presenza di residui da incassare
1.01.01.06.002	Proventi recupero evasione tributaria(IMU)	NO	Non presenza di residui da incassare
3.02.02.01.004	Proventi sanzioni codice della strada	NO	Non presenza di residui
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto acque reflue	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.03.02.001	Fitti reali di fondi rustici	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.03.02.001	Censi canoni livelli ...	NO	Non presenza di residui
3.01.03.02.002	Fitti fabbricati	SI	Voce soggetta a lenta riscossione

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media ponderata sui totali.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2024

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
1.01.01.61.001 -1072	Tassa rifiuti	33,98	156.874,00	100	53.305,79

3.01.02.01.999 - 3681.1	Proventi acquedotto	46,89	58.758,00	100	27.551,63
3.01.02.01.999 - 3681.2	Proventi acquedotto acque reflue	50,09	4.100,00	100	2.053,69
3.01.03.02.001 - 3870.1	Fitti reali di fondi rustici	18,97	5.000,00	100	948,50
3.01.03.02.002 - 3880.3	Fitti fabbricati	41,35	10.000,00	100	4.135,00
TOTALE					87.994,61

BILANCIO 2025

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
1.01.01.61.001 -1072	Tassa rifiuti	33,98	156.874,00	100	53.305,79
3.01.02.01.999 - 3681.1	Proventi acquedotto	46,89	58.758,00	100	27.551,63
3.01.02.01.999 - 3681.2	Proventi acquedotto acque reflue	50,09	4.100,00	100	2.053,69
3.01.03.02.001 - 3870.1	Fitti reali di fondi rustici	18,97	5.000,00	100	948,50
3.01.03.02.002 - 3880.3	Fitti fabbricati	41,35	10.000,00	100	4.135,00
TOTALE					87.994,61

BILANCIO 2026

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2026 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
1.01.01.61.001 -1072	Tassa rifiuti	33,98	156.874,00	100	53.305,79
3.01.02.01.999 - 3681.1	Proventi acquedotto	46,89	58.758,00	100	27.551,63
3.01.02.01.999 - 3681.2	Proventi acquedotto acque reflue	50,09	4.100,00	100	2.053,69
3.01.03.02.001 - 3870.1	Fitti reali di fondi rustici	18,97	5.000,00	100	948,50
3.01.03.02.002 - 3880.3	Fitti fabbricati	41,35	10.000,00	100	4.135,00
TOTALE					87.994,61

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,884 % (euro 10.724,88) per il 2024, 0,859% (euro 10.273,66) per il 2025 e 1,060 % (euro 12.658,35) per il 2026.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 12.267,88, pari allo 0,2 % delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata (precisamente punto d) pari all'1 per cento) è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	514.477,74
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	173.600,00
Totale		340.877,74
Percentuale applicata		1,00%
Importo FGDC da accantonare		3.408,78

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	2.208,00	2.208,00	2.208,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione 2024 sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	34.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	34.000,00
Donazioni	0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	38.500,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	516,00		0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Spese per eventi calamitosi	0,00
Concessioni edilizie e sanzioni	4.000,00	Spese da sanzioni codice strada	516,00
Condoni edilizi	5.000,00		0,00
Alienazione di Beni materiali	5.000,00		0,00
Accensioni di prestiti	0,00	Gli investimenti diretti	14.000,00
Contributi agli investimenti	3.147.046,25	Investimenti e Contributi agli investimenti	3.147.046,25
TOTALE ENTRATE	3.234.062,25	TOTALE SPESE	3.195.562,25

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 29/05/2023, e ammonta a €. 1.099.846,18.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a €. 1.187.013,49 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Alla data di stesura del presente documento non è stato ancora approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2026 sono previsti investimenti per un totale di €3.421.225,99 così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Programma triennale OO.PP e piccole opere	3.147.046,25	108.589,87	108.589,87
Altre spese in conto capitale	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	3.166.046,25	127.589,87	127.589,87
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2023 E PREC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.166.046,25	127.589,87	127.589,87
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Alienazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	3.147.046,25	108.589,87	108.589,87
Proventi permessi di costruire e assimilati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo di amministrazione quote vincolate	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate a investimenti	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	3.166.046,25	127.589,87	127.589,87
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.166.046,25	127.589,87	127.589,87

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 19/10/2017 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate e si è disposto il mantenimento esclusivamente nella società riportata nel prospetto che segue:

Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
Asmenet Calabria srl	Società consortile arl	0,08	mantenuta
Locride Ambiente	Società spa	0,408	dismessa
Consorzio Locride Ambiente	Consorzio tra enti locali	1,57	dismessa
Consorzio Asmez	Consorzio senza scopo di lucro	0,07	dismessa

COMUNE DI CANOLO (RC) -- Società partecipate Aggiornamento	
SOCIETA' CONSORTILE ASMENET CALABRIA CST a.r.l.	
P. IVA 02729450797 - VIA GIORGIO PINNA, 29 LAMEZIA TERME (CZ)	
FUNZIONI E ATTIVITA'	DIFFUSIONE DI SERVIZI INNOVATIVI NEL SETTORE DELL'E-GOVERNMENT
QUOTA PARTECIPAZIONE	0,08 %
ANNO DI COSTITUZIONE	29.07.2005
DATA ADESIONE	25.10.2005
DURATA IMPEGNO	31.12.2030 (salvo recesso)
ONERE COMPLESSIVO ANNUO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 0,40 per abitante oltre IVA con un minimo di euro 500,00 - canone annuo mantenimento servizi CST
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE	NON VI SONO RAPPRESENTANTI
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020	€ 20.159,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021	€ 34.867,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022	€ 45.744,00
INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominato con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO	€ 6.000,00
DICHIARAZIONE ASSENZA DI MOTIVI DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DEL PROPRIO INCARICO	http://trasparenza.asmecomm.it/index.php?action=index&p=376
COLLEGAMENTO CON IL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA'	http://www.asmenetcalabria.it/